

LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO I

Dell'introduzione della causa

Sezione I

Della citazione e della costituzione delle parti

163 **Contenuto della citazione.** — La domanda [99] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [att. 69bis, 80, 128].

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [164];
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [c.c. 43-45] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato [c.c. 11, 13, 36 ss.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [75, 164¹] (1);
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda [164¹];
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183];
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi [210, 211, 230, 233, 244] e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [att. 74];
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [125²];
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli articoli 38 e 167 (2) (3).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1) Numero 2) così modificato ex art. 4, c. 8, lett. b), d.l. 29-12-2009, n. 193, conv. in l. 22-2-2010, n. 24. Il testo precedente del n. 2) era il seguente: «2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio».

(2) Le parole «di cui agli articoli 38 e 167» sostituiscono le precedenti «di cui all'articolo 167» ex art. 46, c. 1, l. 18-6-2009, n. 69, in vigore dal 4-7-2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

(3) Numero sostituito ex art. 7, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995.

Si riporta di seguito il testo del numero 7) anteriormente vigente: «7) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168bis». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

GIURISPRUDENZA

1. *Editio actionis*. L'interpretazione della domanda. - 2. *Vocatio in ius*. - 3. Le parti. - 4. La *causa petendi* ed il *petitum*. - 5. I mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione. - 6. Il procuratore e la procura. - 7. L'udienza di comparizione.

1. *Editio actionis*. L'interpretazione della domanda

• La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficienza degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, secondo comma, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954, terzo comma, c.c.). D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruzione della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la **prescrizione** fondamento nell'**inerzia** del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la **decadenza** nel fatto oggettivo del **mancato esercizio** del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica. — Sent. 1090 del 18-1-2007.

• L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel **sostanziale contenuto delle sue pretese**, con riguardo alle **finalità** perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il *petitum* sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il *petitum* sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo. — Sent. 18783 del 28-8-2009 (conf. sent. 7941 del 29-9-1994; sent. 2325 del 25-2-1992).

• Il giudice nell'attribuire ai rapporti dedotti in causa la **qualificazione giuridica** più appropriata anche in difformità di quella che le parti sia pure concordemente indicano, è vincolato non solo ai fatti allegati (e provati) dalle parti stesse, ma anche alle domande che su tali fatti le parti pongono per ottenere un determinato bene anziché un altro, intendendo il termine «bene» sia come attribuzione di un bene materiale (*petitum* mediato) sia come attribuzione di un dato diritto o come creazione, regolamento, annullamento, nullità o estinzione di un rapporto (*petitum* immediato). — Sent. 5392 del 14-10-1981.

• Il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda è soggetto ad un duplice ordine di limiti consistenti nel rispetto del criterio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e nel **divieto di sostituire d'ufficio una azione diversa** a quella espressamente e formalmente proposta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza del primo giudice che, a fronte di una domanda avente ad oggetto la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni in forza della deliberazione della competente commissione provinciale, autorizzativa del trattamento stesso, ma impugnata dall'I.N.P.S.

alla commissione centrale, aveva, invece, liquidato il relativo importo dell'integrazione a titolo risarcitorio). — Sent. 941 del 4-2-1983.

• Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente adottate con *animus confitendi* e costituiscono, quindi, **confessione stragiudiziale** nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice. — Sent. 2721 del 5-2-2013 (rv. 625115) (conf. sent. 4241 del 29-6-1981 (conf. sent. 3143 del 22-5-1982).

• Anche l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione della volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della **citazione di atto unilaterale recettizio** idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto e in pari tempo soddisfa il requisito della sottoscrizione. — Sent. 3440 del 24-4-1990.

• Nella ipotesi di omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, **l'atto col quale viene introdotto il nuovo giudizio dopo l'annullamento della sentenza** che il giudice abbia tuttavia emesso, **deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui agli artt. 163 e 414 c.p.c.**, anche se si tratti di atto di riassunzione, per avere il giudice di appello erroneamente rimesso le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., non essendo applicabile nella fattispecie l'art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede il semplice richiamo dell'atto introduttivo, in quanto il richiamo ad un atto non notificato è *tamquam non esset*. — Sent. 5368 del 14-5-1991.

• Una **comparsa di riassunzione** che abbia tutti i requisiti di un autonomo atto di citazione è valido per instaurare il giudizio, senza che abbia rilevanza l'**invalidità dell'originario atto di citazione**, non ritualmente notificato, che per la mancata iscrizione a ruolo sia da considerarsi privo di effetti giuridici. — Sent. 3319 del 14-5-1983.

• L'**atto di riassunzione**, inidoneo in quanto tale alla prosecuzione di un processo in precedenza svoltosi invalidamente per incorse nullità, può tuttavia dar vita ad un regolare rapporto processuale fino al suo normale epilogo con le statuizioni di merito (salvi i diritti che fossero stati anteriormente quesiti), purché sia dotato dei requisiti che lo rendano idoneo ad assolvere *ex novo* le funzioni proprie di un atto introduttivo, operando per i rapporti tra i due procedimenti gli istituti della litispendenza, della continenza e della riunione. — Sent. 3640 del 5-6-1981.

• L'inammissibilità od improponibilità dell'**opposizione avverso il decreto ingiuntivo** non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. — **Sez. Un. sent. 2387 del 19-4-1982.**

• L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma, n. 4, dell'art. 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presen-

tare — salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa — i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.). — Sent. 22528 del 20-10-2006.

- In materia di **rapporti agrari**, poiché anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 2 del 1979, che costituisce interpretazione autentica della legge n. 590 del 1965, il diritto di riscatto può esercitarsi in via stragiudiziale, rilevando in tale ipotesi la adesione del terzo retrattato soltanto alla fine della decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, qualora il retratto venga esercitato (entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita ex art. 8, quinto comma, della citata legge n. 590 del 1965) con **domanda giudiziale**, questa **assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale** con la conseguenza che la successiva estinzione del processo non toglie efficacia alla dichiarazione medesima e non comporta la decadenza dal diritto di riscatto. — Sent. 863 dell'11-2-1989.

- Qualora l'appaltatore richieda la dichiarazione di già avvenuta risoluzione del **contratto di appalto** a seguito di diffida ad adempiere rimasta senza effetto o, comunque, la pronuncia di risoluzione per **inadempimento del committente** con condanna di quest'ultimo al pagamento del residuo prezzo dell'appalto ed al risarcimento del danno dipendente dalla risoluzione del contratto, tale domanda deve essere interpretata come domanda di risoluzione e non come pretesa di adempimento, per il solo fatto che l'appaltatore aveva anche richiesto il corrispettivo dei lavori già compiuti. — Sent. 2757 del 4-5-1982.

- Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio, senza limitazioni riferenze solo ad alcune e non ad altre conseguenze da esso derivate, non avendo rilievo che l'attore abbia poi richiesto, solo in sede di conclusioni, il cosiddetto «danno esistenziale», il quale, pur costituendo sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria, non configura un'autonoma categoria di danno. — Sent. 3718 del 9-3-2012 (rv. 621899).

- **Gli eventuali errori del giudice nell'interpretare il sistema difensivo di una parte** e conseguentemente nel valutare la sussistenza o meno di un determinato onere probatorio a carico dell'avversario costituiscono un *error in iudicando* e quindi al riguardo non è consentito al giudice di legittimità di procedere all'esame diretto degli atti processuali, la cui interpretazione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito, se non sono in questione *errores in procedendo*, ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione. — Sent. 551 del 20-1-1997.

2. *Vocatio in ius*

- Nel giudizio di **opposizione all'ordinanza-ingiunzione**, irrogativa di sanzione amministrativa, ex artt. 22 ss. legge 24 novembre 1981 n. 689, deve ritenersi valido il **decreto di fissazione dell'udienza** di comparizione (e, conseguentemente, rituale l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto, pronunciata in dipendenza della mancata comparizione dell'opponente a quella udienza) anche se, essendo la pretura precedente **articolata in più sezioni, non sia indicata nel decreto stesso, quella innanzi a cui l'ingiunto è chiamato a comparire**, considerando che l'art. 23 legge cit. non prescrive tale specificazione e che la sua mancan-

za non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria innanzi alla quale si deve comparire, né incide negativamente sul diritto di difesa dell'opponente (il quale può, anche di persona, attivarsi per l'individuazione della sezione). — Sent. 2041 del 13-3-1990.

- Con riguardo al **destinatario** dell'atto, ai fini della validità e regolarità della citazione va fatto riferimento alle **risultanze della copia** a lui consegnata, sicché quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare *vocatio in ius*, la citazione deve ritenersi nulla, ancorché l'originale dell'atto sia completo dei dati richiesti, e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lei destinato, senza necessità di impugnare di falso la relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado e rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., in quanto la copia notificata dell'atto di citazione in giudizio mancava di uno o più fogli e risultava, per effetto di tale mancanza, priva della indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale era stata proposta la domanda e della data della udienza di comparizione). — Sent. 21555 del 6-10-2006.

- **Non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla *vocatio in iudicium***, se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (nella specie il giudice di merito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella *vocatio in ius* il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l'ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio). — Sent. 10223 del 29-11-1994 (rv. 488922).

- **La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte**, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, **non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza**; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell'errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza. — Sent. 10790 del 12-8-2000 (rv. 539572).

- Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare. — Sent. 6521 del 2-4-2004 (rv. 571788)

- **L'errore dell'attore, consistito nel citare i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, si risolve**, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari, **in una mera imprecisione terminologica**, tale da non far ritenere carente di legittimazione passiva i soggetti destinatari della domanda. — Sent. 11122 del 23-12-1994 (rv. 489391).

• **La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare**, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 c.c., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta. — Sent. 3052 del 13-2-2006 (rv. 587457) (conf. sent. 5157 dell'1-6-1990).

• A differenza di quanto è prescritto dall'art. 365 c.p.c. nel caso del ricorso per cassazione, **la mancata indicazione della procura al difensore nell'atto di citazione (in contrasto con la norma dell'art. 163, terzo comma, n. 6, c.p.c.) non è causa di nullità della citazione stessa** (non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il legislatore abbia riconnesso la sanzione della nullità dell'atto), essendo sufficiente, *ex art.* 125, secondo comma, c.p.c., che detta procura sia conferita prima della costituzione dell'attore; e poiché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire anche mediante presentazione dei documenti (fra i quali la procura, quando necessaria) al giudice in udienza (art. 319 c.p.c.), in detto giudizio l'irregolarità della costituzione della parte, dipendente dalla mancanza di procura, si verifica a partire dall'udienza di comparizione. — Sent. 13069 del 9-9-2002 (rv. 557314).

• In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato *ex art.* 168bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167, implica la **nullità** della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito. — Sent. 13652 del 22-7-2004 (rv. 574802).

3. Le parti

• Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale **le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto**. (In applicazione di tale principio, la S.C. — con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione — ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'apparta-

mento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata «figlia» della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta). — Sent. 4445 del 25-2-2014 (rv. 630340).

• **La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra** è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, **resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante**, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la *vocatio in ius* di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la *vocatio* mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto. — Sent. 6202 del 18-3-2014 (rv. 629889) (conf. sent. 16099 del 14-7-2006).

• **Il convenuto per poter legittimamente formulare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 c.p.c., **l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente**, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso **deve aversi riguardo** (in via esclusiva) **all'udienza indicata nell'atto di citazione** e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. — Sent. 12490 del 28-5-2007.

• L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'istituto di credito appellato in via principale a causa della sua mancata indicazione, quale soggetto citato a comparire, nell'atto medesimo, oltre che in virtù della pertinente motivazione secondo cui, in ogni caso, l'appellante non aveva svolto, in primo grado, alcuna domanda nei confronti del predetto istituto di credito, il quale, in virtù della struttura soggettiva ricoperta nella precedente fase di giudizio, non si sarebbe potuto considerare soccombente nei riguardi dello stesso appellante, onde, in definitiva, la notificazione dell'atto di appello al medesimo istituto avrebbe potuto rivestire il valore di una mera *denuntiatio litis*). — Sent. 24680 del 21-11-2006.

• **La nullità della citazione** (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è **sanata dalla costituzione** in giudizio del convenuto. — Sent. 4452 del 21-2-2013 (rv. 625340) (conf. sent. 466 del 23-1-1982).

• L'erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio **qualora il giudice possa escludere ogni incertezza** circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come «Gruppo Flotta Lauro», atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell'azione). — Sent. 8344 del 3-5-2004 (conf. sent. 10223 del 29-11-1994).

• **L'identificazione delle parti** nel processo civile avviene in base alla **vocatio in ius** contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla quale eventuali errori di denominazione, o successivi cambiamenti, non incidono sulla validità della chiamata in causa e sulla conseguente efficacia soggettiva del giudicato qualora non si risolvano in una diversità dei soggetti e non siano dedotti nel giudizio stesso. Per la identificazione della parte, quindi, è irrilevante il riferimento al soggetto cui sia stato consegnato, direttamente o indirettamente, l'atto introduttivo del giudizio, poiché tale operazione dell'ufficiale giudiziario non può sostituirsi alla **vocatio in ius** nei confronti di un determinato soggetto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ma può solo influire sulla validità della notificazione e del conseguente giudizio, senza mutare il soggetto evocato in giudizio. — Sent. 1066 del 14-2-1980.

• L'errore nella indicazione del convenuto, consistente nell'**uso del prenome nella forma intera, anziché in quella diminutiva** spettante al convenuto medesimo, non incide sulla validità della citazione, ai sensi dell'art. 164 primo comma in relazione all'art. 163 n. 2 c.p.c., qualora, alla stregua della complessiva valutazione dell'atto, istituzionalmente devoluta al giudice del merito, non determini una incertezza completa sulla identificazione della persona chiamata in giudizio (nella specie, in considerazione del fatto che la citazione si riferiva ad un negozio sottoscritto dal convenuto con prenome senza detta forma diminutiva). — Sent. 1186 del 26-2-1981.

• **La mancanza o la insufficienza delle indicazioni**, nell'atto di citazione, **dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica, avente** di questa la **rappresentanza in giudizio**, determina, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 2, dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se e quando determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima, renda, cioè, insuperabilmente dubbio se si sia voluto citare proprio quello e non un altro ente. — Sent. 1037 del 28-1-1995 (conf. sent. 787 del 23-1-1993).

• Non essendo la **società di persone** dotata di personalità giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale società normalmente accompagnandosi alla rappresentanza negoziale anche quella processuale è suffi-

ciente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, infatti, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la società. — Sent. 3962 del 24-6-1980.

• Nel caso di nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163, n. 2, e 164 c.p.c., per effetto della **indicazione** della parte convenuta **quale società per azioni, anziché quale consorzio**, la sanatoria della nullità medesima, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.), non può discendere dalla costituzione in giudizio di un organo di detto consorzio, qualora lo stesso sia privo del potere di rappresentanza processuale (nella specie, conferito dallo statuto congiuntamente anche ad altro soggetto), difettando in tale ipotesi la riferibilità al consorzio medesimo di quell'attività processuale. — Sent. 6073 del 20-5-1992.

• In tema di rappresentanza, benché il rappresentato ed il rappresentante costituiscano un unico centro di imputazione dell'attività processuale (art. 77 c.p.c.), **l'appello** della sentenza resa nei confronti del rappresentato **va proposto** nei confronti del **rappresentante** in detta qualità, non già in proprio, e qualora ciò non avvenga va dichiarato il difetto di **legitimità ad causam**, quindi l'invalidità dell'impugnazione ex artt. 342 e 263, n. 2, c.p.c., salvo che l'omessa indicazione della qualità non abbia determinato alcuna incertezza nell'individuazione della parte nei cui confronti è stato proposto il gravame. — Sent. 12899 del 31-5-2006.

• **La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale** che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) **non comporta la nullità né della citazione** (tanto in primo grado, quanto in appello), **né della notificazione di essa**, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società. — Sent. 6803 del 4-5-2012 (rv. 622535).

4. La *causa petendi* ed il *petitum*

• **La domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione**, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno. — Sent. 13491 del 13-6-2014 (rv. 631459).

• Qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, **le domande non riproposte devono presumersi abbandonate** ed il giudice deve limitare il proprio dovere-potere decisorio alle domande ed eccezioni espressamente riproposte, ma il **giudice** nell'individuazione delle domande, come proposte in sede di conclusioni, non si deve fermare alla loro formulazione letterale, ma **deve avere riguardo al loro contenuto sostanziale**, quale può essere determinato con una valutazione complessiva fatta con riferimento all'intento perseguito dalla parte. — Sent. 1361 del 5-3-1982.

• Nel caso di **domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare** l'omessa indicazione della relativa *causa petendi* ne rende assolutamente incerto l'oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell'art. 163 comma terzo c.p.c., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla *editio actionis*, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli

art. 156 comma terzo e 164 c.p.c., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni, che però non sono ammesse dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c.), né tanto meno con la comparsa conclusoria. — Sent. 12156 del 12-11-1992.

- **La generica denuncia di illiceità o illegittimità di una costruzione** riguardo alle leggi ed ai regolamenti non integra nemmeno per implicito l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in quanto non individua il «fatto», fra i tanti ipotizzabili rapporti intersoggettivi scaturiti dalle possibili violazioni di ogni legge e di ogni regolamento in tema di costruzione di edifici. È, pertanto, viziata di extrapetizione la pronuncia giurisdizionale emessa sulla base di questa circostanza che non ha attitudine a specificare una concreta situazione *contra legem* come ragione della azione. — Sent. 615 del 25-1-1980.

- **Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria** avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere di indicare specificamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, un'ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall'art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto *ex nunc*, trattandosi di vizio inerente non alla *vocatio in ius*, ma alla vera e propria *editio actionis*), atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito. — Sent. 10116 del 15-10-1997.

- **È ammissibile l'azione di accertamento di un diritto sottoposto a condizione** e prima del verificarsi di essa in quanto, anche per il diritto condizionato, l'interesse ad agire deriva dalla sussistenza di un oggettivo stato d'incertezza sul diritto, che l'attore ha interesse a rimuovere con l'azione giudiziaria (nella specie la S.C., nell'affermare il principio di diritto indicato, ha rimesso al giudice di rinvio l'accertamento sull'oggettiva incertezza del diritto azionato). — Sent. 1936 del 19-2-2000.

- In tema di equa riparaazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è **sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale** subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale. — Sent. 6999 del 28-3-2006.

- In tema di equa riparaazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la **deduzione dell'attore** di essere stato — per effetto di processo penale a suo carico irragionevolmente protrattosi — privato del lavoro per un determinato

periodo ed impossibilitato, anche dopo la riammissione in servizio, a progredire in carriera, è **sufficiente** al fine di **individuare** gli estremi del **danno patito** e del **nesso di causalità**, alludendo essa inequivocabilmente ed esaurientemente a un danno, a sfondo «professionale», il quale è suscettibile di assumere aspetti diversi, dato che può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento legato alla perdita di guadagni presenti e di maggiori guadagni futuri, sia nel danno non patrimoniale legato alla lesione del diritto all'immagine o alla vita di relazione, restando rimesso al giudice di merito (impregiudicata l'ulteriore rilevanza e l'autonoma indennizzabilità altresì degli stati di ansia, di patimento e di disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di giustizia, i quali, pure, concorrono indubitabilmente a costituire la figura del danno non patrimoniale) accertare, sulla base del relativo regime probatorio che caratterizza le voci di danno sopra riportate, se tale danno sussista in concreto, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa. — Sent. 6998 del 28-3-2006.

- La domanda di riparaazione per la durata non ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, riguardando un **diritto di credito** (all'equo indennizzo), necessariamente eterodeterminato, richiede, stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, c.p.c., con l'esatta individuazione del *petitum* e della *causa petendi* attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 c.p.c., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del ricorso dal quale non era possibile individuare il procedimento per il quale era stata dedotta la durata non ragionevole). — Sent. 29241 del 12-12-2008.

- In caso di domanda di risarcimento «di tutti i danni» (nella specie, conseguenti alla morte di una persona), la quale è indicativa della volontà di conseguire l'**integrale risarcimento di tutte le voci di danno** legittimamente ricollegabili all'evento lesivo, la successiva specificazione dei singoli danni di cui si invochi la liquidazione (nella specie, nella memoria *ex art.* 183, quinto comma, c.p.c.) ha valore meramente esemplificativo e non può essere interpretata come volontà di delimitare il *petitum*. — Sent. 26505 del 17-12-2009.

- La **domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione** di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di «tutti i danni» causati dalla morte della vittima. — Sent. 21245 del 29-11-2012 (rv. 624449).

- La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto cd. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. — Sent. 17408 del 12-10-2012 (rv. 624080).

5. I mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione

- **L'indicazione di mezzi di prova** nel ricorso introduttivo del procedimento di deliberazione dell'**azione di dichiara-**

razione giudiziale di paternità o maternità non è prescritta dalla legge a pena d'invalidità, anche in considerazione della struttura di tipo inquisitorio del suddetto procedimento, per l'interesse pubblico ad esso sotteso, che abilita il giudice ad assumere di sua iniziativa le informazioni del caso, sostituendosi anche alle parti inattive. — Sent. 1413 del 4-2-1993.

• Il principio in virtù del quale l'eventuale inosservanza della disposizione di cui al n. 5 dell'art. 163 c.p.c. (secondo cui l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei documenti che l'attore offre in comunicazione) non comporta la nullità dell'atto medesimo, non prevedendo una tale conseguenza il successivo articolo 164 c.p.c., è **applicabile anche** in relazione al **ricorso introduttivo del procedimento di ammissione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità**, in considerazione della struttura di tipo inquisitorio del procedimento stesso, giustificato dall'interesse pubblico ad esso sotteso e caratterizzato, quindi, dalla possibilità per il giudice di assumere di sua iniziativa le informazioni del caso, sostituendosi anche alla parte eventualmente inattiva. — Sent. 513 del 21-1-1998.

• Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale — nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimento illegittima della P.A. — non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il *thema decidendum*. Infatti, i documenti — da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. — rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati. — Sent. 7115 del 21-3-2013 (rv. 625502).

6. Il procuratore e la procura

• La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l'attestazione del cancelliere di conformità all'originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione «richiesto come in atti», può essere idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali. — Sent. 20817 del 26-9-2006 (conf. sent. 9148 del 28-8-1993).

• La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto ove l'autore sia iden-

tificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo. — Sent. 27548 del 30-12-2014 (rv. 633950) (conf. sent. 6464 del 19-3-2007).

• La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile, sicché la **rinnovazione della citazione** richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro **mandato al difensore**, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito. — Sent. 10311 dell'1-12-1994.

• La mancanza della procura nell'**atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria** non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione di cui sia nulla la notificazione, dal momento che tale procura abilita il procuratore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita, ivi compresa la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. — Sent. 2604 del 14-4-1983 (conf. sent. 3297 del 21-3-2000).

• Il **mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione**, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del **procuratore** e la **procura**, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della **procura** della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di **procura** alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata «come sentenza contenuto», per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis*, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. — **Sez. Un. sent. 20934 del 12-10-2011** (rv. 619010).

• In tema di capacità processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della società che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la **procura** a margine della citazione, ommesso di menzionare la sua qualità di rappresentante, non è causa d'invalidità della **procura** stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo. — Sent. 27340 del 19-12-2011 (rv. 620637).

7. L'udienza di comparizione

• La mancante indicazione o l'assoluta **incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell'atto di citazione** (al quale va parificato l'atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 171 e 307 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 c.p.c. Detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data dell'udienza di compa-

rizzazione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell'originale dell'atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio. — Sent. 7999 del 18-7-1991.

• **L'ipotesi in cui nell'atto di citazione risultino più date sovrapposte e rettifiche**, dando luogo ad una fattispecie di data solo virtuale, è equiparabile a quella della mancanza della data di comparizione, che, per l'art. 164, primo comma c.p.c., rende nullo l'atto in questione. Una tale con-

seguenza è da escludere solo allorché con minima diligenza del destinatario dell'atto l'errore intervenuto si renda riconoscibile. — Sent. 13618 del 6-12-1999.

• L'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta. — Sent. 11780 del 19-5-2006.

• V. anche giurisprudenza riportata *sub* art. 164, §2.

163bis Termini per comparire. — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (1).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma [165¹, 166].

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [disp. att. 70, 70bis].

(1) Comma prima sostituito *ex art.* 8, l. 26-11-1990, n. 353 (in vigore dal 30-4-1995) e poi modificato *ex l.* 28-12-2005, n. 263 (art. 2, c. 1), che ha sostituito con le parole «*novanta giorni*» le precedenti «*sessanta giorni*» e con le parole «*centocinquanta giorni*» le precedenti «*centotrenta giorni*». La disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 4, l. 263/2005 cit.).

Si riporta altresì il testo del comma 1 vigente anteriormente alla modifica della l. 353/1990 cit.: «*Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:*

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato [o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana], e quando la notificazione è eseguita a norma dell'art. 150». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

GIURISPRUDENZA

1. In generale. - 2. Il termine minimo e le conseguenze della sua inosservanza. - 3. Il termine incerto ed il termine erroneo. - 4. La sospensione dei termini. - 5. Procedimenti speciali. - 6. Rapporti fra il termine di cui all'art. 163bis e quello di cui all'art. 331. - 7. La comunicazione del ricorso e del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione. - 8. La nuova disciplina e suo campo di applicazione.

1. In generale

• **I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163bis c.p.c. sono fissati in relazione** non ai possibili luoghi della notificazione bensì **al luogo in cui la notificazione stessa sia realmente e validamente eseguita**. Pertanto, nel caso in cui la notificazione della citazione ad una società, con sede fuori dal circondario del tribunale in cui si trovava il giudice adito, sia stata eseguita, a norma dell'art. 145, terzo comma, e 138 c.p.c., a mani del rappresentante della società in luogo compreso nel detto circondario, il termine a comparire va osservato con riguardo a tale luogo, senza che possa rilevare la diversa sede della società. — Sent. 7978 del 18-7-1991.

• In caso di **riassunzione del processo interrotto** successivamente alla costituzione della parte, **la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice** che lo fissa. (Nella specie, a seguito della

morte di una parte costituita e dell'esecuzione della riassunzione nei confronti di alcuni solamente dei suoi eredi, era stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro erede). — Sent. 10223 del 29-11-1994.

• Nel caso di **chiamata per garanzia impropria**, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito dell'istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, **resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l'onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato**. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione, la parte interessata può chiedere per la rin-

novazione dell'atto un termine più congruo, **sempre suscettibile di proroga**, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa per inosservanza del termine. — Sent. 512 del 18-1-1995.

- Il provvedimento di **anticipazione dell'udienza fissata per la discussione** della causa davanti al Collegio può essere legittimamente adottato dal presidente di questo, in applicazione analogica dell'art. 163bis, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 70 disp. att. dello stesso codice di rito. — Sent. 2470 del 15-3-1994.

- In tema di termini a comparire nel processo civile, **anche i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine** (nella specie: a comparire), atteso che rispetto ai cd. «termini liberi» (come quello in esame) sono esclusi dal computo solo il giorno iniziale e quello finale. (Nella specie la Corte ha escluso la pretesa violazione degli artt. 163, primo comma, 164, primo comma, e 163bis c.p.c.). — **Sez. Un. sent. 14699 del 2-10-2003.**

- In tema di **notificazione** dell'atto di citazione a **mezzo del servizio postale** (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per «giorno della notificazione», ai sensi dell'art. 163bis c.p.c., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il *notum facere* rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propizziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati. — Sent. 8523 del 12-4-2006.

2. Il termine minimo e le conseguenze della sua inosservanza

- L'integrazione del contraddittorio disposta *iussu iudicis* per ragioni di litisconsorzio necessario *ex art. 102 cod. proc. civ.* comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia ommesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica. — Sent. 5628 del 12-3-2014 (rv. 630573).

- L'**inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione**, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell'atto è insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito. — Sent. 8146 del 15-6-2000 (conf. sent. 8716 del 22-10-1994).

- In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., **il vizio della citazione** per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., **è sanato dalla costituzione**

del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. — Sent. 21957 del 16-10-2014 (rv. 632671) (conf. sent. 12129 del 2-7-2004).

- La nullità della citazione in appello per l'assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello stabilito dalla legge è **sanata dalla costituzione dell'appellato**, purché questa avvenga prima della scadenza del termine per l'impugnazione. — Sent. 6213 del 9-7-1997.

- Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945 secondo comma c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato — come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire — **è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizionale**. — Sent. 9400 del 25-9-1997.

- La parte che, in ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, **rispettare il termine previsto dall'art. 163bis c.p.c.**, senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest'onere, né la mancata indicazione nell'ordinanza del termine per la notificazione, né la circostanza che la data dell'udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire. — Sent. 1206 del 13-2-1999.

- In tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai «termini di legge» e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'**ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso**, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito. — Sent. 26401 del 16-12-2009.

3. Il termine incerto ed il termine erroneo

- L'**incertezza assoluta sulla data di comparizione** indicata nell'atto di citazione, e conseguentemente la nullità della citazione stessa, sono da escludersi nel caso in cui un **minimo di diligenza e di buon senso** consenta l'individuazione della data effettivamente fissata. (Nella specie, è stata esclusa la nullità della citazione di primo grado che, notificata il 25 novembre 1975, indicava come data di comparizione quella del 12 gennaio 1975 invece che del 12 gennaio 1976). — Sent. 6579 del 12-12-1981.

- La nullità della citazione, per **erronea indicazione della data dell'udienza** di comparizione, nella copia notificata al convenuto, può essere esclusa in relazione all'obiettiva

idoneità dell'atto, nella sua intrinseca consistenza, a raggiungere ugualmente lo scopo di consentire al convenuto medesimo la comparizione e costituzione alla prima udienza, e non anche, pertanto, in relazione al fatto che quest'ultimo, attivandosi con un comportamento diligente, sarebbe stato in grado di conoscere il giorno effettivo dell'udienza stessa. — Sent. 3533 del 10-6-1982.

4. La sospensione dei termini

- **Il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione** (art. 163bis, comma secondo, c.p.c.) — per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore — **non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale**, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed all'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio. — Sent. 1938 del 9-3-1990 (conf. sent. 2896 del 9-5-1985).

- **La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali**, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre **destrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre**. — Sent. 5435 del 3-6-1999.

5. Procedimenti speciali

- In tema di **condominio negli edifici**, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. — **Sez. Un. sent. 8491 del 14-4-2011**.

- L'art. 2 della Convenzione de L'Aja 15 aprile 1958, sul **riconoscimento delle sentenze straniere concernenti gli obblighi alimentari** verso i figli minori, resa esecutiva con legge 4 agosto 1960, n. 918, al pari dell'art. 797, n. 2, c.p.c., rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice della delibazione — non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione — l'accertamento circa la congruità del termine di comparizione assegnato al convenuto nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza straniera. Tale apprezzamento deve essere compiuto in piena indipendenza sia rispetto alle norme processuali italiane che a quelle straniere le quali norme, pertanto, possono fornire soltanto criteri orientativi di valutazione e non precetti vincolanti per il giudice della delibazione. — Sent. 3354 del 5-6-1985.

- Nelle **controversie elettorali**, qualora, sul ricorso della parte istante, venga fissata l'udienza senza l'osservanza del termine minimo di quindici giorni, assegnato in favore del convenuto dall'art. 82, quarto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve riconoscersi al convenuto medesimo la facoltà di chiedere un rinvio di detta udienza, per le esigenze della propria difesa, mentre resta esclusa l'invocabilità del-

la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. — Sent. 6544 del 29-7-1987.

- Nel procedimento di **opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico**, a norma degli artt. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione (nella misura ridotta prevista dall'art. 645, ultima parte, c.p.c. e decorrente dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione delle parti) determina la nullità della *vocatio in ius*, nei confronti della quale la costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo *ex nunc*, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, e pertanto non impedisce la sopravvenuta definitività del provvedimento impugnato. — Sent. 8697 del 24-8-1990.

- La natura amministrativa e non giurisdizionale del **procedimento disciplinare** che si svolge **davanti al Consiglio dell'Ordine** locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non è ammissibile l'applicazione analogica dell'art. 163bis c.p.c. — **Sez. Un. sent. 3056 del 16-3-1995**.

- L'**opposizione ad ingiunzione doganale** prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 instaura un ordinario processo di cognizione e ad esso sono, quindi, applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, le prescrizioni fissate per l'ordinario giudizio di cognizione, in esse comprese quelle relative ai termini di comparizione di cui all'art. 163bis c.p.c. Pertanto non può ritenersi applicabile — pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti *ex nunc* dalla costituzione del convenuto — il disposto dell'art. 645 c.p.c., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163bis, atteso che le regole del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscettibili di applicazione analogica. — Sent. 10920 del 4-11-1993.

- **Nel giudizio di divorzio**, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 c.p.c., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, **il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza** — essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio — **è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato**, ma non tenuto, **a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa** che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito. — Sent. 3905 del 17-2-2011 (rv. 616821).

- **Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace** dall'art. 22bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei **termini** di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163bis c.p.c., che prescrive debbano decor-

rere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, c.p.c., secondo la quale tra il giorno della notificazione «e quello della comparizione devono intercorrere **termini liberi** non minori di quelli previsti dall'art. 163bis, ridotti della metà». (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163bis c.p.c. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263). — Sent. 184 del 4-1-2011 (rv. 616484).

6. Rapporti fra il termine di cui all'art. 163bis e quello di cui all'art. 331

- **Quando il giudice d'appello, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio** in cause inscindibili, si limita a fissare l'udienza di comparizione e **non indica il termine** entro cui deve essere fatta la notificazione alla parte pretermissa, non può ritenersi che questo termine sia determinato implicitamente e coincida con quello che valga ad assicurare il rispetto dei termini di comparizione stabiliti dall'art. 163bis c.p.c., poiché i due termini hanno una diversa funzione e l'art. 331 c.p.c. ricollega l'inammissibilità del gravame al mancato rispetto del termine sollecitatorio che esso unicamente menziona e non di quello da concedere al soggetto chiamato ad integrare il contraddittorio per consentirgli un'adeguata difesa. — Sent. 2653 del 26-3-1997.

7. La comunicazione del ricorso e del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione

- Il ricorso e il pedissequo decreto di **anticipazione della prima udienza** devono essere **comunicati** a cura del can-

celliere al **procuratore delle parti costituite** almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice adito, mentre alle parti non costituite deve essere notificato personalmente in un congruo termine all'uopo fissato, che deve essere naturalmente superiore ai cinque giorni liberi antecedenti; la notificazione effettuata dopo la scadenza di tale termine, allorché compaia il mancato rispetto del termine anticipatorio di almeno cinque giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione, non è nulla ma semplicemente irregolare; in caso di mancata comparizione dell'altra parte, il giudice non ne può dichiarare la contumacia ma deve disporre la rinnovazione della notifica, altrimenti si verifica una violazione del contraddittorio e il giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità che comporta l'annullamento con rinvio al primo giudice. — Sent. 4994 del 18-4-2000.

8. La nuova disciplina e suo campo di applicazione

- Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Da ciò consegue che, se **il processo è iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l'art. 163bis c.p.c., la citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine a comparire di 60 giorni**, a nulla rilevando che al momento della notifica di tale atto il **termine** in questione sia stato elevato a 90 giorni. — **Sez. Un. sent. 19701 del 17-9-2010** (rv. 614355).

164 Nullità della citazione. (1) — La citazione è nulla [156'] se è omissso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge [163bis] ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio [294, 327], il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali [c.c. 1148, 2943, 2945] e processuali [5, 39] della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto [166] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo (2) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

(1) Art. sostituito ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 9), in vigore dal 30-4-1995.

L'articolo in vigore fino al 30-4-1995 era il seguente: «164. Nullità della citazione. — La citazione è nulla se è omissso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

(2) La parola «secondo» sostituisce l'originaria «ultimo» ex art. 2, c. 3, lett. b-bis), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80, a decorrere dal 1°-3-2006. Tale disposizione è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3quinquies, d.l. 35/2005 cit.).